

NOTA. Il testo qui sotto riprodotto è la traduzione digitalizzata (in word), da noi fatta, dopo avere fotocopiato il testo, divenuto introvabile, della Gazzetta Ufficiale, 1936, che lo pubblico'. Il testo qui riportato arriva fino al titolo V. Al termine del testo digitalizzato, è riportata la fotocopia dell'intero indice originale.

[Il testo in colore blu contiene note di spiegazione del decreto reale, da parte del governo in carica.](#)

LEGGE BANCARIA DEL 1936

di conversione in legge del

“Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375”

RAGIONI E SCOPI DEL PROVVEDIMENTO

La funzione creditizia e quella della raccolta del risparmio, che forma la base ed il presupposto necessario della prima, avevano trovato - osserva la Relazione ministeriale alla Camera - adeguata disciplina nella legge 23 giugno 1927, n. 1107, recante provvedimenti per la tutela del risparmio.

Le successive vicende del mercato monetario internazionale, connesse con il sensibile incremento del privato risparmio italiano e con lo sviluppo della produttività del Paese, hanno reso necessaria, a più riprese, la emanazione di numerosi provvedimenti, per la disciplina ed il controllo del credito, sia in rapporto a determinate forme di credito o di raccolta del risparmio, sia in rapporto a particolari Istituti.

Si è così venuto formando un complesso imponente di norme le quali, pure mirando, tutte all'unico fine della disciplina del credito nell'interesse del Paese, hanno dato luogo talvolta a dannose interferenze e creato, talora situazioni disorganiche, rendendo meno efficace la vigilanza sopra un settore di fondamentale importanza per l'economia tutta della Nazione.

L'opera svolta in tale settore dallo Stato, dall'Istituto di emissione e da Istituti specializzati, è stata vasta e complessa ed ha condotto a risultati che possono considerarsi soddisfacenti, ma che tuttavia non permettono di ritenere che l'attuale ordinamento abbia raggiunto la necessaria stabilità e perfezione.

La presente legge è stata determinata da necessità avvertite dalla corporazione per la previdenza ed il credito fin dalla sua prima riunione. La discussione svoltasi in tale sede, sboccò - come è noto - in una serie di conclusioni raccolte nella « mozione sulla distribuzione funzionale e territoriale degli organi di credito » votata dalla corporazione stessa. Successivamente, il Comitato corporativo centrale, deliberò, sulla base della mozione in parola, la costituzione, in seno alla corporazione della previdenza e del credito, di un Comitato tecnico corporativo per lo studio del problema relativo alla distribuzione funzionale e territoriale degli organi del credito. Dell'autorevole collaborazione di tale Comitato si è valso il Governo nella preparazione del provvedimento che viene presentato alla Camera per la conversione in legge.

Il provvedimento è di ampia portata ed investe, nella sua interezza ed in forma organica, il problema della disciplina della funzione creditizia in tutti i suoi aspetti. Esso coordina, e, dove necessario, integra tutta la legislazione precedente, apportando in taluni campi innovazioni importanti.

Il provvedimento - continua la Relazione - si ispira ad alcuni fondamentali criteri direttivi fondamentali:

a) *la necessità dell'azione dello Stato nel campo del credito*; azione che si svolge normalmente con funzioni di vigilanza e di disciplina. Non è ammissibile che la raccolta di ingenti masse di risparmio ed il loro impiego nei diversi settori dell'economia produttiva, avvengano al di fuori di una vigilanza da parte dello Stato, diretta a salvaguardare l'interesse del pubblico, ed indipendente da considerazioni di ordine nazionale.

b) *La necessità di una disciplina unitaria* nel governo di uno strumento che, come quello del credito, forma la base dell'economia del Paese; necessità resa ancor più manifesta dalla constatazione che la molteplicità ora esistente negli organi dello Stato, preposti alla vigilanza ed alla disciplina ha creato spesso interferenze e contraddizioni.

c) *L'esatta visione della realtà* circa gli effetti di una organizzazione creditizia non sufficientemente regolata e vigilata, che ha determinato la formazione di posizioni bancarie pericolanti, tanto da richiedere ripetuti interventi dello Stato. Particolarmente importante, a tale riguardo, la decisione presa dal Governo nel marzo 1934-XII in seguito alla quale lo Stato, attraverso la Sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, si è trovato in condizioni di dover rilevare le partecipazioni industriali delle maggiori Banche di credito ordinarie a base nazionale.

d) *necessità di controllare l'espandersi del credito* oltre la possibilità di formazione normale del risparmio, per impedire l'eccessivo rincarare del denaro che deriverebbe dall'esagerata richiesta di credito. Tale controllo tende pure a convogliare gli investimenti del denaro verso quelle forme che ne rappresentano il migliore collocamento non tanto dal punto di vista strettamente egoistico e privato, quanto da quello dell'interesse pubblico.

In relazione a tali criteri si è provveduto a coordinare i mezzi giuridici, tecnici e di gestione per la disciplina e il governo della funzione creditizia con la necessaria unità di organi e con opportuno coordinamento di funzioni, dando vita a quella organica legge bancaria di cui ancora mancava il nostro Paese.

La portata del provvedimento è tale che ogni punto merita particolare illustrazione.

Una enunciazione iniziale mette in evidenza che l'esercizio del credito mediante la raccolta del risparmio fra il pubblico è funzione di pubblico interesse e come tale sottoposta a vigilanza; il decreto legge provvede quindi a costituire un apposito organo per l'unificazione ed il coordinamento unitario di tale vigilanza e disciplina, denominandolo « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Fino ad oggi - rileva la relazione della Giunta Generale del Bilancio alla Camera dei Deputati (relatore UNGARO) - tale controllo - frazionato fra diversi organi - si svolgeva con criteri e con metodi che non si sono dimostrati rispondenti allo scopo.

L'esercizio bancario era infatti regolato dal Regio decreto - legge 7 settembre 1926, n. 1511 (convertito in legge 23 giugno 1927, n. 1107), il quale stabiliva un controllo formale ed indiretto della Banca d'Italia e del Ministero delle finanze, sulle aziende esercenti il credito che raccogliessero depositi.

Tale controllo era limitato:

a) al **rapporto fra patrimonio netto (capitale e riserve) e l'ammontare dei depositi**;

b) alla misura massima in cui il fido poteva essere concesso ad una medesima Ditta (20 per cento del patrimonio dell'Ente mutuante);

e) alla costituzione di un albo delle aziende esercenti il credito;

d) alla preventiva autorizzazione per la costituzione di nuove aziende di credito e per l'apertura di filiali da parte di aziende già esistenti.

La nuova legge estende nella sostanza e nella forma il controllo su tutte le aziende che si dedicano ad entrambe queste attività; raccolta del risparmio ed esercizio del credito, e lo affida ad un organo di nuova istituzione: « l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ». Si è affacciato il dubbio sulla estensione di tale controllo anche a quelle società commerciali ed industriali che accettino depositi in conto corrente per conto di terzi in funzione accessoria delle loro attività; ma è da ritenere che le nuove disposizioni non abbiano innovato il principio già affermato nel capoverso dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertito nella legge 23 giugno 1927, n. 1108.

L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri il quale è presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Capo dell'Ispettorato è il Governatore della Banca d'Italia che partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri, e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato stesso, alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato.

Al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo dell'economia della Nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese, il Comitato dei Ministri fissa le direttive di carattere generale sentito il Comitato corporativo centrale.

All'Ispettorato viene attribuito un complesso di facoltà che sono necessario per l'applicazione della sua attività. La nuova legge infatti affronta integralmente e con ampia visuale il problema del governo del credito nel suo complesso ed in tutti i suoi aspetti, e provvede in primo luogo alla disciplina del massimo tra gli enti di credito operanti nel Paese, l'Istituto di emissione.

TESTO DEL DECRETO

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

.....

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Nostro Primo Ministro Segretario di Stato e Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I. - DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1.- INTERESSE PUBBLICO DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO

La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme del presente decreto.

Tali funzioni sono esercitate da Istituti di credito e Banche di diritto pubblico, da Casse di risparmio e da Istituti, Banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati.

ART. 2 - CONTROLLO DELL'ISPETTORATO - USO DELLA PAROLA: BANCA AUTORIZZAZIONE PER L'EMISSIONE DI AZIONI

Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato « Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ».

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente « Ispettorato ».

Le parole « banca », « banco », « cassa di risparmio », « credito », « risparmio » e simili non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggette al controllo dell'Ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.

È soggetta ad autorizzazione dell'Ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'Ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse del Regno.

ART. 3.- BANCA D'ITALIA - ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III del presente decreto.

ART. 4. *ORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI E BANCHE DI DIRITTO PUBBLICO*

La costituzione e l'ordinamento degli Istituti di credito e delle Banche di diritto pubblico sono regolati dal titolo IV del presente decreto.

ART. 5. **RISPARMIO A BREVE TERMINE**

Il controllo dell'Ispettorato sulla raccolta di **risparmio a breve termine** si attua in confronto:

a) degli Istituti di credito e delle banche di diritto pubblico di cui all'articolo 4;

b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione;

e) delle filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;

d) delle Casse di risparmio;

e) dei Monti di pegni;

f) delle Casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal presente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V del presente decreto.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come «**aziende di credito**».

ART. 6. **RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE**

Il controllo dell'Ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del **titolo VI** del presente decreto.

ART. 7. FUSIONE DI AZIENDE

Per le aziende di credito di cui all'articolo 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII del presente decreto.

ART. 8. FUNZIONI DI VIGILANZA

Le funzioni di cui all'articolo 24, libro secondo, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'articolo 1 del Regio decreto-leggero dicembre 1924, n. 2106, sono esercitate sentito l'Ispettorato.

ART. 9. INCOMPATIBILITÀ

I funzionari dello Stato e degli Istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli Istituti ed Enti indicati nell'articolo 41, sottoposti al controllo dell'Ispettorato, salvo autorizzazione espressa del Comitato dei Ministri.

I funzionari delle aziende di credito e degli Istituti ed enti indicati nell'articolo 41 non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato, se non autorizzati dall'Ispettorato stesso.

Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti capoversi, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche loro consentite sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'Ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi.

La Giunta del Bilancio ha proposto, e la Camera ha approvato che nel 2° comma alle parole « *i funzionari* » siano sostituite le parole « *gli amministratori delegati, i dirigenti, i funzionari, impiegati delle aziende di credito* ».

In merito all'articolo 9 la stessa Giunta del Bilancio ebbe a considerare:

« Per ciò che si riferisce ai funzionari dello Stato - in considerazione dei molti abusi, a cui ha dato luogo l'accentramento in taluni funzionari soprattutto di grado elevato, di cariche di amministratori in aziende che dell'Amministrazione dello Stato non fanno parte - è da augurarsi che il Comitato dei Ministri si avvalga solo in casi di assoluta necessità della facoltà di consentire che essi partecipino all'amministrazione degli Istituti sottoposti al controllo dell'Ispettorato, in attesa che entro breve termine - per ovvie considerazioni di opportunità e di prestigio - possa essere esteso a tutti i funzionari dello Stato il divieto fatto oggi soltanto a talune categorie di essi - come i Magistrati - di partecipare comunque ad amministrazioni di aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

« Può sembrare contraddittorio ed in certo modo anti-giuridico che una legge, nel tempo stesso in cui stabilisce categoricamente una incompatibilità, ammetta la possibilità di derogarvi; ma la contraddizione - che peraltro è evidente - si spiega con la necessità di consentire al Comitato dei Ministri, in via del tutto eccezionale - come è già stato deliberato - che nel primo periodo di attuazione della legge, ed in pochissimi e singolarissimi casi, taluni funzionari possano continuare a prestare la loro opera ancora per breve tempo in talune Amministrazioni ».

ART. 10. SEGRETO D'UFFICIO

Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'Ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche Amministrazioni. I funzionari dell'Ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Capo dell'Ispettorato tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'Ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio.

TITOLO II. COSTITUZIONE DELL'ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO.

ART. 11. ISPETTORATO

La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato a Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito i).

ART. 12. COMITATO DI MINISTRI - GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

L'Ispettorato è alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni.

Il governatore della Banca d'Italia, è capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe. Il capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese.

ART. 13. DIRETTIVE - COMITATO CORPORATIVO CENTRALE

Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'Ispettorato. Per le direttive di carattere generale il Comitato dei Ministri sentirà il Comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della Nazione della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del Paese.

ART. 14. VIGILANZA MINISTERIALE - DEVOLUZIONE AL COMITATO

Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del Ministro delle finanze sull'Istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza su gli enti che esercitano le funzioni, di cui all'articolo 1, sono devolute al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreti del Capo del Governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo, provvede l'Ispettorato.

ART. 15. ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Con deliberazione del Comitato dei Ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni.

ART. 16. CORRISPONDENZA CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

L'Ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche Amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonché con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.

ART. 17. PERSONALE

Con provvedimenti delle Amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'Ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché personale appartenente a Istituti di credito e banche di diritto pubblico e ad altri enti di diritto pubblico.

ART. 18. SPESE DI GESTIONE DELL'ISPETTORATO

Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'articolo 41 sottoposti al controllo a norma del presente decreto, contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'Ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del Comitato dei Ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal capo dell'Ispettorato.

ART. 19. PROVVEDIMENTI DEL CAPO DELL'ISPETTORATO

I provvedimenti presi dal capo dell'Ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del Comitato dei Ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami - che non hanno effetto sospensivo - entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento.

TITOLO III. L'ISTITUTO DI EMISSIONE

Il titolo III del provvedimento - osserva la Relazione ministeriale - risolve organicamente il problema delle funzioni e della costituzione dell'Istituto di emissione, venendo incontro ai voti ripetutamente espressi ed anche recentemente confermati dalla mozione votata nello scorso giugno dalla Corporazione della previdenza e del credito, che deliberava, di chiedere al Governo l'adozione di provvedimenti idonei ad orientare sempre più l'Istituto di emissione verso le sue altissime funzioni di massimo regolatore della attività creditizia nazionale.

Come primo atto della riforma dell'Istituto di emissione, esso viene dichiarato Istituto di diritto pubblico.

L'Istituto di emissione, ente di diritto privato, è ormai, nello Stato corporativo, una sopravvivenza non più giustificabile. Esso stava a rappresentare nella sua origine il banchiere privato che aveva fatto prestiti allo Stato o al Principe e che, a poco a poco, quale corrispettivo dell'aiuto prestato, aveva ottenuto il privilegio di battere moneta. Oggi l'esercizio di questa attività da parte del privato non ha più alcun serio contenuto di intrapresa economica e la partecipazione del privato all'Istituto di emissione non ha quindi più giustificazione. Tanto vale dunque disinteressare, puramente e semplicemente il capitale privato, tutelandone, come è giusto, i diritti acquisiti, ed affermare che la Banca d'Italia è un ente di diritto pubblico, sottraendo pertanto le azioni di essa alla circolazione fra enti non qualificati. Così il provvedimento dispone che le attuali azioni siano rimborsate al prezzo di lire 1.300** (milletrecento) cadauna corrispondente al capitale ed alle riserve di bilancio dell'ente, e che un nuovo capitale di lire 300 milioni sia sottoscritto da Casse di risparmio, Istituti di credito e Banche di diritto pubblico, Istituti di previdenza, ed Istituti di assicurazione. Si apporta altresì una innovazione nella costituzione degli organi amministrativi dell'Istituto. In armonia con la sua natura di ente di diritto pubblico le funzioni che nella Banca d'Italia spettavano alla assemblea dei soci vengono in parte deferite alla Corporazione della previdenza e del credito, cui è demandata la nomina di tre dei quindici membri del Consiglio superiore dell'Istituto, mentre gli altri dodici vengono nominati dalle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca e cioè da rappresentanti degli Enti sopra menzionati. La funzione eminentemente tecnica di " banca delle banche " che l'Istituto di emissione deve assumere nella economia bancaria moderna è chiaramente espressa dalla limitazione delle operazioni di sconto (il cosiddetto risconto) a contropartita costituite esclusivamente da Aziende ed Istituti di credito. Cessano così, con i necessari temperamenti previsti dallo stesso articolo per le operazioni in corso, le operazioni di sconto diretto e cioè proprio quelle operazioni per le quali avveniva la deplorata interferenza tra Aziende di credito ordinario ed Istituto di emissione. Oltre lo sconto alle aziende di credito, all'Istituto di emissione vengono conservate le operazioni di anticipazione anche a privati su titoli di Stato e su altri ammessi per legge speciale. Le nuove disposizioni danno una diversa fisionomia all'Istituto di emissione, per il quale è necessaria una revisione delle disposizioni statutarie che ora ne regolano l'attività. A tal fine si prevede l'approvazione, per decreto Reale, di un nuovo testo di Statuto.

ART. 20. BANCA D'ITALIA La Banca d'Italia, creata con la legge 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico. Il capitale della banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna, interamente versate. Ai fini della tutela del pubblico credito e della continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a: a) Casse di risparmio; b) Istituti di credito e banche di diritto pubblico; c) Istituti di previdenza; d) Istituti di assicurazione.

ART. 21. RIMBORSO AGLI AZIONISTI In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936, il valore delle azioni in relazione con la situazione della banca al 31 dicembre 1935, nella misura fissa di lire 1.300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione. L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositata presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti. Entro il 15 aprile 1936, sarà costituito, sotto la presidenza del governatore della Banca d'Italia, un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'articolo 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia. Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo. Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'articolo 20.

ART. 22. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA BANCA Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla corporazione della previdenza e del credito. I consiglieri rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi. Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936.

ART. 23. OPERAZIONI DI RISCOLO A partire dal 1° luglio 1936, le operazioni di risconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato. Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936 con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione. Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'articolo 709, del Codice di commercio.

ART. 24. STATUTO Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia in armonia con le disposizioni del presente decreto.

TITOLO IV. ISTITUTI DI CREDITO E BANCHE DI DIRITTO PUBBLICO.

Il titolo IV del disegno di legge - osserva la Relazione ministeriale - disciplina l'esercizio della funzione creditizia da parte degli Istituti di credito e banche di diritto pubblico. Nell'assetto creditizio del nostro Paese gli Istituti di credito di carattere pubblico non sono una novità ed hanno da tempo trovato la loro posizione nel quadro della distribuzione funzionale degli Istituti di credito. A taluni Istituti di credito di diritto pubblico di antica tradizione, quali il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, si sono venuti aggiungendo più recentemente altri Istituti che, come la Banca nazionale del lavoro, e l'Istituto di San Paolo, hanno assunto un largo sviluppo a base nazionale, con una vasta rete di filiali e con ingente massa di depositi. Accanto a tali Istituti nel campo dell'esercizio del credito su vasta scala esistevano altri Istituti di credito ordinario costituiti nella forma di Società anonima, i quali per la vastità della loro azione, per l'ingente massa di depositi, per le grandi possibilità offerte dalla loro struttura presentano un preminente interesse pubblico. Appare pertanto giustificato che queste Banche dichiarate di diritto pubblico vengano messe sullo stesso piano degli altri Istituti di credito di diritto pubblico, pur non confondendosi con essi. In ciò sta la ragione che ha condotto a conferire, con separato provvedimento, la qualifica di banche di diritto pubblico alla Banca Commerciale Italiana, al Credito Italiano ed al Banco di Roma.

Gli Enti di credito di diritto pubblico- esercenti il credito vengono così distinti in due categorie: - un primo gruppo che comprende gli Istituti di credito già di diritto pubblico, e cioè in concreto, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro, l'Istituto di San Paolo di Torino a cui si aggiunge il Monte dei Paschi di Siena, per la sua origine e costituzione, per la sua importanza e per le benemerite acquisite; - un secondo gruppo che comprende le banche costituite nella forma di società anonima con vasta organizzazione a carattere nazionale e con filiali in non meno di trenta provincie. Tanto la prima categoria di Istituti di credito di diritto pubblico, quanto le banche di diritto pubblico costituite nella forma di società anonime, debbono essere riformate nella loro costituzione e nella struttura dei loro organi amministrativi. Tale riforma, posti alcuni principi fondamentali, è demandata agli Istituti di ciascun ente, da approvarsi con decreto del Capo del Governo su proposta del Comitato dei Ministri, sentito anche il Comitato tecnico corporativo. Una disposizione di carattere generale viene però dettata dal decreto legge e cioè quella relativa alla nominatività delle quote, che potranno appartenere solo a cittadini ed Enti italiani. Le disposizioni inerenti alla riforma degli organi amministrativi degli Istituti di credito e delle banche di diritto pubblico sono state opportunamente integrate da altre relative alla responsabilità degli amministratori, e che la presente relazione a suo luogo illustra. A completare l'esposizione della struttura amministrativa che il provvedimento determina per gli Istituti e banche di diritto pubblico occorre ricordare che essi sono sottoposti, a parità di condizioni con gli enti bancari di diritto privato e con tutte le altre categorie di enti che raccolgono risparmio ed esercitano il credito, alla vigilanza dell'Ispezzione, secondo le norme dettate dal titolo V. Nessun particolare privilegio quindi viene a crearsi per gli Istituti e per le banche di diritto pubblico i quali, in quanto esercitano le stesse funzioni, sono sottoposti alla stessa disciplina di ogni altra azienda. Essi quindi, non solo vengono, a tutti gli effetti, parificati fra di loro, ma anche nei confronti degli Istituti non dichiarati banche di diritto pubblico. In sede di provvedimento legislativo non si è ritenuto opportuno di scendere a maggiori dettagli in materia di distribuzione funzionale e territoriale degli organi di credito, come pure un più razionale assetto territoriale non senza, però, tener presente la convenienza di preservare o anche promuovere attività a carattere locale. Ma è sembrato sommamente opportuno riservare all'azione tecnica e di vigilanza, che il nuovo organo dello Stato è chiamato a svolgere, questo fecondo campo di azione, nel quale, con costante e diligente assiduità e nei limiti chiaramente fissati dalla legge, l'Ispezzione potrà efficacemente operare.

ART. 25. ISTITUTI E BANCHE DI DIRITTO PUBBLICO Sono confermati Istituti di credito di diritto pubblico: il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la Banca Nazionale del Lavoro e l'Istituto di San Paolo di Torino, e viene dichiarato Istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena. Sono Banche di diritto pubblico quelle che, costituite nella forma di Società anonima per azioni, ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto Reale promosso dal Capo del Governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle Banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 provincie.

ART. 26. AZIONI DELLE SOCIETÀ DICHIARATE BANCHE DI DIRITTO PUBBLICO Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate « Banche di diritto pubblico» dovranno trasformarsi in quote nominative delle quali possono essere proprietari esclusivamente cittadini od enti italiani. Le azioni delle Società che al termine di due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

decreto che le riconosce "Banche di diritto pubblico » non risultino nominative e di proprietà di cittadini od enti italiani saranno rimborsate, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma, riferibile alla data di pubblicazione del decreto suddetto, dall'ente indicato dall'Ispettorato e secondo le modalità fissate dall'Ispettorato stesso.

La Giunta generale del Bilancio ha proposto e la Camera ha approvato che l'articolo 26 venisse così modificato e sostituito: « Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate « Banche di diritto pubblico » dovranno trasformarsi in quote nominative, entro il 31 dicembre 1936. « I cittadini o gli enti stranieri i quali siano portatori di dette azioni potranno conservarne la proprietà, purché provvedano a trasformarle in quote nominative entro lo stesso termine del 31 dicembre 1936, e dichiarino esplicitamente di rinunciare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle Banche medesime. « Le azioni di che ai comma precedenti che entro il termine fissato non risultino nominative come sopra indicato, saranno rimborsate, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma, riferibile alla data di pubblicazione del decreto che riconosce le società anonime « Banche di diritto pubblico », dall'Ente indicato dall'Ispettorato e secondo le modalità fissate dall'Ispettorato stesso ». Con tale emendamento - chiarisce l'onorevole Relatore - si è voluto tener conto dei voti espressi da un buon numero di vecchi azionisti di cittadinanza estera. Questi hanno infatti manifestato il desiderio di poter conservare la proprietà delle azioni stesse, oltre che per un senso di attaccamento alle Banche in questione, per le quali essi hanno sempre nutrito fiducia, anche per non soggiacere alla perdita che loro deriverebbe dal rimborso dei titoli a prezzo cui fa cenno il decreto su richiamato. D'altra parte, in considerazione del fatto che le legislazioni estere non consentono che il cittadino italiano, ed in genere lo straniero, abbia alcuna ingerenza sull'andamento delle società estere, così, per uniformità di trattamento, e per evitare quindi che i portatori esteri possano comunque influire sulle assemblee dei soci, specialmente ora, nella nuova caratteristica giuridica assunta dalle Banche, si è ritenuto necessario di temperare la concessione agli stranieri di poter conservare la proprietà delle azioni, condizionandola alla espressa rinuncia all'esercizio del diritto di voto. In sede di applicazione del disposto di tale articolo 26, si sono inoltre presentate varie difficoltà contingenti di ordine tecnico che, sottoposte al Comitato dei Ministri, hanno tra l'altro consigliato che sia prorogato al 31 dicembre 1936 il termine per la trasformazione delle azioni in nominative.

ART. 27. STATUTI Gli statuti degli Istituti di credito dichiarati di diritto pubblico e delle Banche di diritto pubblico sono approvati con decreto del Capo del Governo, su proposta del Comitato dei Ministri, sentito il Comitato tecnico corporativo del credito costituito con decreto del Capo del Governo in data 7 febbraio 1936.

TITOLO V. DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE.

La legge - nota la relazione ministeriale - contiene norme distinte per l'esercizio del **credito ordinario e per quello del così detto credito mobiliare**, cioè a media ed a lunga scadenza. Poiché una netta distinzione fra le due forme di credito non è possibile, le esigenze imprescindibili della chiarezza nelle disposizioni legislative hanno condotto a fissare il criterio discriminante, non già dal punto di vista dell'esercizio del credito, ma da quello, necessariamente complementare, della raccolta del risparmio. La classificazione risulta precisa, in quanto è sempre possibile determinare se un Istituto raccolga depositi a vista o a breve termine, ovvero a medio e lungo termine. Alla disciplina degli Enti di credito a breve termine provvede il titolo V del presente decreto-legge che accentra nello Ispettorato le funzioni di vigilanza sugli Enti, aziende ed Istituti esercenti il credito a breve termine.

Tali Enti, aziende ed Istituti sono quelli tassativamente elencati e cioè:

- a) gli Istituti di credito e le banche di diritto pubblico;
- b) le banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgono dal pubblico depositi a vista e a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione;
- c) le filiali esistenti nel Regno di aziende di credito straniere;
- d) le Casse di risparmio per le quali nulla è innovato per quanto concerne la loro posizione giuridica, regolamentare e funzionale;
- e) i Monti di pegni; f) le Casse rurali ed agrarie.

Le aziende ed Enti sopra elencati non provvedono alla raccolta di tutto il risparmio; ma una gran parte di esso affluisce alle Casse di risparmio postali, la cui disciplina, attraverso la Cassa depositi e prestiti, spetta al Ministero delle finanze. Tuttavia, anche in questo settore, l'Ispettorato potrà compiere Opera di coordinamento poiché esso dovrà esser sentito per l'esercizio, da parte del suddetto Ministero, di determinate funzioni di disciplina e di controllo delle Casse postali di risparmio.

Le forme mediante le quali si attua la vigilanza dell'Ispettorato sono diverse ed il provvedimento si è ispirato al principio fondamentale, che trova la sua ragione in profondi motivi di ordine tecnico e pratico di evitare ogni inopportuna rigidità derivante da norme inderogabilmente applicabili nei confronti di ogni categoria di Istituti di credito, da quelli raccoglitori di miliardi di depositi alla minuscola Cassa rurale.

Dettate infatti alcune norme fondamentali relative alle direttive generali dell'azione dell'Ispettorato ed ai suoi poteri, molta parte della disciplina della funzione creditizia viene lasciata alla iniziativa ed alla discrezionalità dell'Ispettorato stesso che costituisce precisamente l'organo tecnico adatto per attuare nella forma migliore la necessaria vigilanza.

Fatte queste premesse - continua la relazione - è opportuno analizzare con quali mezzi si attua tale vigilanza.

1°) Autorizzazione all'esercizio del credito. Le aziende di credito, di cui si è sopra fatto cenno, non possono costituirsi né iniziare le operazioni, né istituire dipendenze senza l'autorizzazione dell'Ispettorato, e vengono iscritte in un albo tenuto aggiornato dall'Ispettorato stesso, il quale dovrà contenere per ogni singola azienda, la indicazione degli estremi necessari per la identificazione dell'azienda e dei suoi elementi costitutivi. Tale disposto trova il necessario complemento nelle sanzioni (ammenda da lire 10.000 a lire 100.000) stabilito per chiunque svolga una attività di raccolta di risparmio tra il pubblico senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione. Le norme dettate per l'autorizzazione di cui si tratta sono, nella loro sostanza, quelle stesse previste dalla legge del 1926 sulla tutela del risparmio.

2°) Facoltà generale di vigilanza ed ispettiva. Le aziende sottoposte al controllo dell'Ispettorato debbono inviare, con determinate modalità, a quest'ultimo, i bilanci, le situazioni periodiche ed ogni altro dato richiesto. Viene inoltre attribuita all'Ispettorato la facoltà di disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di suoi funzionari, i quali hanno facoltà di richiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che essi riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni. Per quanto sia ovvio, non è superfluo ripetere ed assicurare che la vigilanza non costituisce, né deve costituire, una sostituzione o sovrapposizione agli organi normali dell'amministrazione, alla cui opera e responsabilità resta pur sempre affidata la gestione. I funzionari dell'Ispettorato sono considerati nell'esercizio delle loro funzioni, pubblici ufficiali e sono rigorosamente vincolati al segreto di ufficio anche nei confronti delle altre Amministrazioni dello Stato.

3°) Facoltà di dare direttive generali. La legge sulla tutela del risparmio del 1926 ed altre disposizioni, come ad esempio il testo unico sulle Casse di risparmio, dettavano norme precise nei riguardi di taluni rapporti tecnici fra il capitale e l'ammontare dei depositi, tra il capitale ed i fidi concedibili e stabilivano determinate percentuali degli utili da destinarsi a riserva, nonché determinate forme di impiego per talune percentuali delle disponibilità. Tali norme si sono rivelate talvolta di non agevole applicazione per la loro eccessiva rigidità, e d'altra parte non si sono dimostrate sufficienti ad assicurare né la tutela dei depositanti né un sano esercizio dell'attività creditizia.

L'attuale provvedimento è profondamente innovatore in questo campo poiché in considerazione della competenza tecnica e della possibilità di azione tempestiva dell'Ispettorato demanda a quest'ultimo le necessarie determinazioni valide per tutte le aziende ovvero per particolari categorie di esse, ed anche eventualmente per aziende singole. L'Ispettorato ha infatti la facoltà di dare disposizioni in ordine:

- a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte alla sua vigilanza; esso stabilirà i termini e le modalità per la formazione e la pubblicazione delle situazioni periodiche stesse;
- b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito e di conto corrente;
- c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;
- d) alla proporzione fra le diverse categorie di investimenti considerate in rapporto sia alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;

f) al **rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;**

g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i clienti delle aziende di credito, sia debitori che creditori, di dare il loro benestare o di contestare entro un termine stabilito i conti o gli estratti conto ad essi inviati.

Un'altra facoltà di ordine generale attribuita all'Ispettorato e quella diretta ad evitare gli aggravamenti di rischio derivanti dal cumulo dei fidi: si tratta, in sostanza, di evitare la possibilità, oggi esistente e deplorata, che uno stesso nominativo ottenga separatamente da diverse aziende di credito concessioni di fido prive di sufficiente garanzia pel buon esito del fido stesso. Un adeguato ed efficiente controllo dei fidi è sempre stato nei voti della categoria creditizia ed è stato più volte richiesto nell'interesse della tutela del risparmio ad evitare artificiose malsane espansioni di attività economiche che si rendevano spesso possibili attraverso appunto la concessione di fidi multipli. Ma difficoltà assai gravi, di ordine tecnico ed economico, hanno sempre impedito una pratica attuazione di un effettivo controllo dei fidi.

La Corporazione della previdenza e del credito ha riconosciuto nella mozione votata nello scorso giugno le difficoltà di costituire a questo fine uffici centrali e periferici di controllo, pur facendo voti perché il Governo provvedesse ad emanare norme legislative per la disciplina della materia.

Il provvedimento contempla appunto la possibilità di soddisfare questo voto, lasciando all'Ispettorato, che potrà essere l'organo veramente idoneo, la facoltà di provvedere al riguardo. A tal fine mira anche la comminatoria di gravi penalità per chi, allo scopo di ottenere concessioni di credito, fornisca fraudolentemente dati falsi sulla costituzione e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende interessate alla concessione del fido. Tale disposizione attua integralmente una proposta formulata dalla Corporazione della previdenza e del credito con la mozione già ricordata.

4°) Facoltà di intervento diretto nei confronti di singole aziende. Oltre alla possibilità di dettare norme generali, una efficiente organizzazione di vigilanza deve necessariamente poter disporre di mezzi diretti nei confronti delle singole aziende al fine di provvedere a rimuovere determinate situazioni irregolari o malsane. La prima e principale facoltà di intervento dell'Ispettorato consiste nella possibilità, quando concorrano gravi circostanze precisate dalla legge, di revocare l'autorizzazione allo esercizio del credito, disponendo per la liquidazione, ovvero per l'amministrazione straordinaria delle aziende medesime. Questa materia è disciplinata dal Titolo VII e la presente relazione ne fa a suo luogo oggetto di particolare esame. L'Ispettorato può, inoltre, disporre - sempre con particolari cautele - la chiusura di determinate dipendenze delle aziende di credito, e ciò non solo in seguito a manchevolezze di esercizio, ma anche ai fini di una migliore distribuzione territoriale degli sportelli.

L'Ispettorato nei confronti di singole aziende ha infine le seguenti facoltà:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci o degli enti partecipanti, nonché dei Consigli di amministrazione o di altri organi amministrativi, quando non vi provvedano gli organi dell'azienda;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di esercitare una vigile azione per la eliminazione, la riduzione, o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette;

d) di disciplinare, ove del caso, il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili o titoli azionari;

e) di determinare, con disposizioni sia di carattere generale per categorie di aziende, sia particolari a singole aziende di credito, i **limiti massimi dei fidi concedibili;**

f) di disciplinare le dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perché i fidi stessi vengano concessi.

Nei confronti poi dei dirigenti responsabili delle aziende di credito, e sempre nell'interesse della difesa del risparmio e di un razionale esercizio del credito, l'Ispettorato ha facoltà di disporre per la costituzione di speciali cauzioni da parte dei dirigenti stessi, cauzioni che dovranno rimanere vincolate per le eventuali responsabilità dipendenti dall'esercizio delle loro attribuzioni.

5°) Norme relative alla costituzione ed alla amministrazione delle aziende di credito. Le facoltà e le funzioni di vigilanza dell'Ispettorato sono opportunamente integrate da una serie di disposizioni relative alla costituzione ed alla amministrazione delle aziende di credito. Tali norme, insieme a quelle relative alle fusioni, all'amministrazione straordinaria ed alla liquidazione in appresso illustrate, costituiscono una riforma che adegua la disciplina giuridica delle aziende di credito alle esigenze tecniche, tenendo conto dei portati di una lunga e talvolta dolorosa esperienza. Le disposizioni innovatrici consistono essenzialmente nell'obbligo della nominatività, con opportuni temperamenti, delle azioni delle banche dichiarate di diritto pubblico; nella riforma di taluni Istituti relativi alla amministrazione ed agli organi di sorveglianza delle aziende di credito (approvazione tempestiva dei verbali di assemblea e del Consiglio di amministrazione, loro trasmissione all'Ispettorato, ecc.); negli obblighi e nelle disposizioni particolari, nei confronti degli amministratori sindaci, e dirigenti delle aziende di credito. Il complesso di norme dettate dal Titolo V che forma il nucleo centrale del nuovo Codice bancario, apporta notevoli modificazioni alla preesistente legislazione la quale è stata oggetto, durante i lavori preparatori, di completo e minuzioso esame. Ne è risultata la necessità di abrogare talune disposizioni; in altri casi, invece, è stato sufficiente devolvere all'Ispettorato le funzioni già attribuite ad altri organi dell'Amministrazione; in altri casi, infine, il problema ha richiesto la introduzione di disposizioni speciali.

Il decreto provvede a regolare tale complessa materia, devolvendo fra l'altro allo Ispettorato facoltà e funzioni spettanti:

a) ai Ministeri delle finanze, delle corporazioni, dell'agricoltura e foreste nei riguardi degli Istituti di credito di diritto pubblico, e cioè del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia, del Monte dei Paschi di Siena e dell'Istituto San Paolo di Torino, della Banca Nazionale del Lavoro;

b) al Ministero dell'agricoltura e foreste a quello delle finanze [ed all'Istituto di emissione nei confronti delle Casse di Risparmio e dei Monti di Pegni di prima categoria, nonché degli Istituti regionali federali per le Casse di risparmio e dell'Istituto di credito delle Casse di Risparmio, ecc.

c) al Ministero dell'agricoltura e foreste nei confronti dei Monti di Pegni;

d) al Ministero dell'agricoltura e foreste ed a quello delle finanze nei confronti delle Casse rurali ed agrarie;

e) al Ministero delle finanze nei confronti delle sedi e succursali di banche estere.

Le disposizioni di questo Titolo, in piena armonia con lo spirito e con le norme dell'intero disegno di legge, apportano, quindi, modificazioni nelle competenze di alcuni organi amministrativi dello Stato, al fine di raggiungere quella disciplina unitaria che forma la ragione fondamentale del provvedimento.

ART. 28. AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO Le aziende di credito indicate nell'articolo 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come « sedi e filiali ») nel Regno, nelle Colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato. È in facoltà dell'Ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti il credito.

ART. 29. ALBO DELLE AZIENDE Presso l'Ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo. Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni: a) la denominazione; b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni; c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio; d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo: 1°) d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, in base agli articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511[1]; 2°) dietro domanda all'Ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività.

ART. 30. NOMINATIVITÀ DELLE AZIONI A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'articolo 28 alle aziende di cui alla lettera b) dell'articolo 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente. Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro sei mesi dalla data del presente decreto. L'Ispettorato può autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società. Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'Ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ottengano l'autorizzazione di cui all'articolo 28. Nel 2° comma la Giunta generale del Bilancio ha proposto e la Camera ha approvato che il termine fosse portato al 31 dicembre 1936.

ART. 31. ISPEZIONI DELL'ISPETTORATO

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato nei modi e nei termini che saranno stabiliti dal regolamento, le situazioni periodiche ed i bilanci.

ART. 32.

Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'Ispettorato comunicherà conformemente alle deliberazioni del Comitato dei Ministri, relativamente:

.....

d) alla proporzione fra le diverse categorie sia di investimenti considerate in rapporto alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti;

.....

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso;

....

ART. 35.

L'Ispettorato ha inoltre facoltà:

....

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

Avvertenza.

Nelle cinque fotocopie, qui di seguito riportate, ho cancellato tutti i riferimenti al regime politico del tempo, compresi gli anni di regime, perché li ho considerati non pertinenti con la legge. È riportato al termine del testo digitalizzato. Nelle fotocopie ho cancellato tutti i riferimenti al regime politico del tempo, compresi gli anni di regime, perché li ho considerati non pertinenti con la legge.

INDICE GENERALE

AI LETTORI

DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA
DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA (Regio de-
creto-legge 12 marzo 1936, n. 375)

RAGIONI E SCOPPI DEL PROVVEDIMENTO

TESTO DEL DECRETO

TITOLO I. — DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. — *Interesse pubblico della raccolta del risparmio* . . .
- » 2. — *Controllo dell'Ispettorato — Uso della parola « banca »*
— *Autorizzazione per l'emissione di azioni*
- » 3. — *Banca d'Italia — Istituto di diritto pubblico*
- » 4. — *Ordinamento degli Istituti e Banche di diritto pubblico.*
- » 5. — *Risparmio a breve termine*
- » 6. — *Risparmio a medio e lungo termine*
- » 7. — *Fusione di aziende*
- » 8. — *Funzioni di vigilanza*
- » 9. — *Incompatibilità*
- » 10. — *Segreto d'Ufficio*

TITOLO II. — COSTITUZIONE DELL'ISPETTORATO PER LA
DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO
DEL CREDITO.

- Art. 11. — *Ispettorato*
- » 12. — *Comitato di Ministri — Governatore della Banca*
d'Italia
- » 13. — *Direttive — Comitato corporativo centrale*
- » 14. — *Vigilanza ministeriale — Devoluzione al Comitato* . .
- » 15. — *Organizzazione degli Uffici*
- » 16. — *Corrispondenza con le pubbliche Amministrazioni* . .
- » 17. — *Personale*
- » 18. — *Spese di gestione dell'Ispettorato*
- » 19. — *Provvedimenti del Capo dell'Ispettorato*

TITOLO III. — L'ISTITUTO DI EMISSIONE

- Art. 20. — *Banca d'Italia*
 » 21. — *Rimborso agli azionisti*
 » 22. — *Consiglio superiore della Banca*
 » 23. — *Operazioni di risconto*
 » 24. — *Statuto*

TITOLO IV. — ISTITUTI DI CREDITO E BANCHE DI DIRITTO PUBBLICO

- » 25. — *Istituti e Banche di diritto pubblico*
 » 26. — *Azioni delle Società dichiarate Banche di diritto pubblico*
 » 27. — *Statuti*

TITOLO V. — DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

- Art. 28. — *Autorizzazione dell'Ispettorato*
 » 29. — *Albo delle aziende*
 » 30. — *Nominatività delle azioni*
 » 31. — *Ispezioni dell'Ispettorato*
 » 32. — *Istruzioni dell'Ispettorato*
 » 33. — *Autorizzazione di determinate forme d'impiego*
 » 34. — *Chiusura di sedi e filiali*
 » 35. — *Altre facoltà dell'Ispettorato*
 » 36. — *Facoltà del Comitato dei Ministri per gli assegni circolari*
 » 37. — *Verbali delle Assemblee — Fidi autorizzati*
 » 38. — *Divieto agli amministratori di operazioni con l'Azienda*
 » 39. — *Cauzione speciale*
 » 40. — *Funzioni speciali del Comitato dei Ministri*

TITOLO VI. — DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

- Art. 41. — *Devoluzione al Comitato di attribuzioni di vari Ministri*
 » 42. — *Ispezioni periodiche e straordinarie*
 » 43. — *Devoluzione di altre facoltà*
 » 44. — *Approvazione dell'Ispettorato per l'aumento di capitale*
 » 45. — *Autorizzazione per collocamento di azioni*
 » 46. — *Autorizzazione per contrarre prestiti*

TITOLO VII. — DELLE FUSIONI, DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

CAPO I. — Delle fusioni

- Art. 47. — *Fusioni e incorporazioni*
 » 48. — *Nulla osta dell'Ispettorato*
 » 49. — *Fusione di aziende che esercitano in almeno tre provincie*
 » 50. — *Nomina degli amministratori*
 » 51. — *Reclami di creditori*
 » 52. — *Tassa fissa di Registro*
 » 53. — *Sostituzione di azienda*
 » 54. — *Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale*
 » 55. — *Tassa fissa di Registro*
 » 56. — *Cessione di operazioni di mutuo fondiario — Autorizzazione dell'Ispettorato*

CAPO II. — Dell'Amministrazione straordinaria

- Art. 57. — *Scioglimento di Amministrazioni*
 » 58. — *Nomina di commissari straordinari — Comitato di sorveglianza*
 » 59. — *Sospensione di Assemblee*
 » 60. — *Inventario — Rendiconto*
 » 61. — *Facoltà di commissari*
 » 62. — *Azione di responsabilità*
 » 63. — *Sospensione del pagamento di passività*
 » 64. — *Cessazione della gestione commissariale*
 » 65. — *Divieto ai commissari di obbligazioni con l'Azienda*

CAPO III. — Della liquidazione

- Art. 66. — *Norme per la liquidazione*
 » 67. — *Dichiarazione di cessazione dei pagamenti — Reati fallimentari*
 » 68. — *Provvedimenti conservativi*
 » 69. — *Effetti della messa in liquidazione*
 » 70. — *Operazione di liquidazione*
 » 71. — *Poteri dei commissari*
 » 72. — *Altre facoltà dei commissari*
 » 73. — *Comunicazione ai creditori*

Art. 74. - <i>Elenco dei crediti ammessi e dei creditori privilegiati</i>	
- <i>Reclami</i>	
» 75. - <i>Decisione dei reclami</i>	
» 76. - <i>Appello</i>	
» 77. - <i>Distribuzioni parziali</i>	
» 78. - <i>Primi reparti ai piccoli creditori</i>	
» 79. - <i>Rendiconto finale - Reclami</i>	
» 80. - <i>Concordato</i>	
» 81. - <i>Deposito della proposta - Sentenza del Tribunale -</i>	
<i>Appello.</i>	
» 82. - <i>Distribuzioni parziali</i>	
» 83. - <i>Esecuzione del Concordato</i>	

TITOLO VIII. — DISPOSIZIONI PENALI

Art. 84. - <i>Pene pecuniarie</i>	
» 85. - <i>Pene pecuniarie per i sindaci.</i>	
» 86. - <i>Recidiva</i>	
» 87. - <i>Provvedimenti del Ministro - Reclamo.</i>	
» 88. - <i>Misure disciplinari</i>	
» 89. - <i>Scioglimento di organi amministrativi</i>	
» 90. - <i>Revoca dell'autorizzazione di esercizio</i>	
» 91. - <i>Applicazione di disposizioni penali</i>	
» 92. - <i>Applicazione di disposizioni penali</i>	
» 93. - <i>Applicazione di disposizioni penali</i>	
» 94. - <i>Notizie e dati falsi</i>	
» 95. - <i>Esercizio senza autorizzazione</i>	
» 96. - <i>Denuncia all'Autorità giudiziaria</i>	
» 97. - <i>Divulgazione di notizie false</i>	

TITOLO IX. — DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 98. - <i>Depositi degli Enti pubblici</i>	
» 99. - <i>Autorizzazione alla Banca d'Italia di operazioni di</i>	
<i>sconto</i>	
» 100. - <i>Abrogazione di norme</i>	
» 101. - <i>Norme esecutive</i>	
» 102. - <i>Bollettino dell'Ispettorato</i>	

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER
L'ESERCIZIO DEL CREDITO (*Gazzetta Ufficiale* 27 maggio
1936, n. 122)

ESERCIZIO DEL CREDITO MOBILIARE DA PARTE DI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO (Regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376)

NORME COMPLEMENTARI E DI ATTUAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 MARZO 1936-XIV, N. 376, PER QUANTO RIFLETTE L'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO ED IL CONSORZIO PER SOVVENZIONI SU VALORI INDUSTRIALI, E MODIFICAZIONE DEI RELATIVI STATUTI (Regio decreto 28 maggio 1936-XIV, n. 957) . . .

STATUTO DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (I. M. I.)

STATUTO DEL CONSORZIO PER SOVVENZIONI SU VALORI INDUSTRIALI

APPENDICE

PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO (Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511)

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398)

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE CON SEDE IN ROMA (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5)